

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1959

(11^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

« Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi » (44) (D'iniziativa dei senatori Pellegrini e Fiore) (Rinvio del seguito della discussione:

PRESIDENTE Pag. 109

« Modificazioni alle leggi 24 febbraio 1953, n. 142, e 27 febbraio 1958, n. 130, concernenti assunzione obbligatoria al lavoro di invalidi » (88) (D'iniziativa del senatore Restagno) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE 106, 109
DE BOSIO 108, 109
GOTELLI Angela, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 109
ZANE, *relatore* 106, 109

« Modifiche concernenti la reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale » (420) (D'iniziativa dei senatori Fiore ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE Pag. 110, 111
FIORE 110
MONALDI, *relatore* 110

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Cesare Angelini, Banfi, Barbareschi, Boccassi, De Bosio, De Unterrichter, Di Grazia, Fiore, Militerni, Moltisanti, Monaldi, Giuseppina Palumbo, Pezzini, Simonucci, Tinzi, Vallauri, Varaldo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Angela Gotelli.

D E B O S I O , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Restagno: « Modificazioni alle leggi 24 febbraio 1953, n. 142, e 27 febbraio 1958, n. 130, concernenti assunzione obbligatoria al lavoro di invalidi » (88)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Restagno: « Modificazioni alle leggi 24 febbraio 1953, n. 142, e 27 febbraio 1958, n. 130, concernenti assunzione obbligatoria al lavoro di invalidi ».

Come i colleghi certamente ricorderanno, nella seduta dell'11 dicembre 1958 ascoltammo la relazione introduttiva del collega Zane su questo disegno di legge. Si è poi soprasseduto alla discussione; e da alcuni colleghi fu espresso il voto che questa materia formasse oggetto di una rielaborazione da parte del Ministero del lavoro. Ma, essendo trascorsi parecchi mesi, forse è opportuno che riprendiamo in esame l'argomento.

Z A N E , *relatore.* Il disegno di legge sottoposto al nostro esame prevede alcune modificazioni alle leggi 24 febbraio 1953, n. 142, e 27 febbraio 1958, n. 130, concernenti assunzione obbligatoria al lavoro di invalidi. Su questo disegno di legge, che praticamente è nato in seguito all'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 130, concernente l'assunzione obbligatoria dei profughi giuliano-dalmati, ci siamo già intrattenuti nella seduta dell'11 dicembre 1958, ricordata dall'onorevole Presidente. Ebbi allora l'onore di riferire, sia pure un po' sommariamente; sull'argomento si espresse con molta chiarezza il Sottosegretario di Stato onorevole Storchi, e si concluse nel senso di accantonare per qualche tempo il disegno di legge, dal momento che — fra l'altro — si erano manifestati notevoli contrasti fra le categorie interessate al prov-

vedimento, e precisamente fra i mutilati ed invalidi civili di guerra, i mutilati ed invalidi per servizio e i profughi giuliano-dalmati.

Sarà bene che io richiami l'attenzione della Commissione su quelli che sono gli obblighi, in materia di assunzioni, da parte delle aziende private e delle amministrazioni statali.

In occasione del riordinamento della disciplina legislativa riguardante l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, alla quale si procedette con legge 3 giugno 1950, n. 375, fu stabilita una percentuale obbligatoria a favore degli invalidi militari di guerra in ragione del 6 per cento, e una percentuale a favore degli invalidi civili di guerra del 2,50 per cento. Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, era stato stabilito, per le imprese private con più di cinquanta dipendenti, l'obbligo dell'assunzione di un mutilato o invalido del lavoro per ogni cinquanta dipendenti o frazione di cinquanta superiore a venticinque. In altri termini, sono stati previsti un 6 per cento a favore degli invalidi di guerra, un 2,50 per cento per gli invalidi civili di guerra e un 2 per cento per gli invalidi del lavoro. In epoca successiva, e precisamente con legge 24 febbraio 1953, n. 142, venne stabilito che per ogni tre posti riservati ai mutilati e invalidi civili di guerra, in base alla legge n. 375, cioè su quella percentuale del 2,50 per cento alla quale facevo cenno poc'anzi, un posto dovesse essere assegnato ad un invalido per servizio. Venivano pertanto raggruppati nella stessa percentuale sia i mutilati ed invalidi civili di guerra che i mutilati per servizio. In tal modo, le aziende aventi alle proprie dipendenze un minimo di elementi validi pari a 101 unità, essendo tenute ad assumere tre invalidi civili di guerra, furono assoggettate all'obbligo di distribuire i posti assegnandone due ai mutilati e invalidi civili di guerra e uno agli invalidi per servizio.

Niente da dire, in sede d'applicazione, sulle leggi alle quali ho fatto cenno. Le complicazioni sono sorte quando è entrata in vigore la legge 27 febbraio 1958, n. 130,

una delle ultime leggi che abbiamo approvato, in questa Commissione, nella passata legislatura.

Con detta legge è stato disposto, a carico delle aziende private con più di cinquanta dipendenti, l'obbligo di occupare, in occasione di nuove assunzioni di personale (ecco una distinzione che occorre tener presente), il 10 per cento di profughi, che possiedano, però, il duplice requisito di essere disoccupati e idonei alle mansioni per le quali le aziende procedono a nuove assunzioni di personale. Va rilevato che i profughi assunti dalle aziende in ottemperanza alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, entrano in quota con gli invalidi civili di guerra che le aziende stesse sono tenute ad occupare in base al disposto della legge 3 giugno 1950, n. 375, poichè è stabilito che si conferisca alle aziende il diritto di computare i profughi a copertura dell'aliquota obbligatoria degli invalidi civili di guerra. Non è ammesso, però, che i profughi siano computati a copertura dei posti riservati agli invalidi per servizio dalla legge 24 febbraio 1953, n. 142, in ragione di uno rispetto ai tre spettanti agli invalidi civili di guerra; ed è in forza dello stesso articolo 3 della legge n. 130 che restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142; pertanto i posti riservati agli invalidi per servizio restano sempre di spettanza di questi ultimi e dovranno essere ricoperti in ogni caso da minorati di questa categoria.

A questo punto, è nato un contrasto fra le categorie interessate; e dal desiderio di porvi rimedio è sorto il disegno di legge d'iniziativa del senatore Restagno, che propone di modificare la situazione creata con l'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 130.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge, è detto che la categoria degli invalidi civili di guerra è stata seriamente danneggiata dal provvedimento emesso in favore dei profughi giuliano-dalmati; ma, in realtà, i danni patiti dalla categoria stessa non vengono sufficientemente dimostrati.

Il Sottosegretario di Stato Storchi ha già chiarito, nella seduta dell'11 dicembre 1958, come, a suo avviso, non fossero stati consta-

tati i gravi danni che gli invalidi civili di guerra affermavano di aver subiti per l'entrata in vigore del provvedimento in questione. Se permettete, richiamo alla vostra attenzione i punti messi allora in rilievo dall'onorevole Sottosegretario: « In base a quanto risulta al Ministero, non si dovrebbe ritenere che il danno — se danno c'è stato — abbia assunto proporzioni tali da giustificare un nuovo provvedimento. Infatti, sempre secondo quanto risulta al Ministero, la dimostrazione che non sono stati danneggiati in maniera sensibile gli interessi di tale categoria è fornita dal fatto che la media annua di assorbimento degli invalidi civili di guerra nelle pubbliche e nelle private attività ha superato le 2.000 unità, nel periodo di tempo successivo alla entrata in vigore della citata legge n. 142. Si tenga altresì presente che in numerose regioni, soprattutto della Italia settentrionale, il problema dell'occupazione degli invalidi civili di guerra è praticamente inesistente, e che molte amministrazioni, sia pubbliche che private, non coprono le percentuali di assunzioni obbligatorie, non già perchè eludano le disposizioni di legge, ma in conseguenza della insufficiente disponibilità locale di invalidi. A tutt'oggi, secondo dati elaborati dall'Opera nazionale invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra disoccupati non superano le 12.000 unità; tanti sono infatti i minorati della categoria che percepiscono l'assegno di "incollocamento" ».

I colleghi sanno che l'Opera nazionale invalidi di guerra, che procede agli spostamenti, può valersi anche dell'articolo 16 della legge 3 giugno 1950, n. 375, che conferisce all'Opera stessa la facoltà di promuovere il trasferimento d'invalidi civili da una provincia all'altra, previa autorizzazione del Ministero. È comprensibile tuttavia che tale provvedimento non sia bene accetto dagli interessati.

Sarebbe necessario rilevare qualche dato concreto, per potere stabilire se effettivamente il provvedimento possa avere arrecato danni. Nessun danno, anzitutto, deriva agli invalidi civili impiegati nelle aziende con meno di cinquanta dipendenti, alle quali,

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

11ª SEDUTA (29 aprile 1959)

come si è visto, non si applica la disposizione relativa all'assunzione dei profughi, poichè l'obbligo previsto dalla legge è stabilito per le aziende che occupino oltre cinquanta dipendenti. Egualmente, nessun danno subiscono gl'invalidi civili nei casi di aziende con più di cinquanta dipendenti che non assumano nuovo personale o ne assumano in misura inferiore alle dieci unità. In tale ipotesi, infatti, non essendo le aziende tenute ad assumere i profughi, non potranno ovviamente computarli a scapito degli invalidi civili.

Il danno per gl'invalidi civili ricorre, effettivamente, nei casi in cui le aziende con più di cinquanta dipendenti (sempre che, però, — ed è bene sottolinearlo — non siano in regola con l'assunzione degli invalidi civili) procedano ad assunzione di personale in misura pari o superiore alle dieci unità; in tale circostanza, infatti, ogni profugo assunto, nella proporzione di un decimo dei nuovi assunti, può essere conteggiato come se fosse un invalido civile di guerra.

Ho ritenuto opportuno richiamare alla memoria degli onorevoli colleghi questi precedenti. Debbo aggiungere che il lungo tempo trascorso, dal mese di dicembre 1958 in poi, non è passato invano, ai fini dei contatti fra le categorie interessate: infatti ho ricevuto, e probabilmente l'avrete ricevuta anche voi, da parte dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, una memoria nella quale si suggerisce una modificazione al testo del disegno di legge presentato dal senatore Restagno: cioè, si suggerisce di sostituire i due articoli del disegno di legge con un articolo unico, che modifica l'articolo 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142. Mi dispenso dal leggervi questo articolo unico; a quanto pare l'Associazione nazionale vittime civili di guerra non aveva potuto accordarsi con le altre categorie. Tuttavia sembra che, successivamente, si sia trovato un punto d'incontro, non già modificando l'articolo 9 della legge n. 142 ed eliminando gli articoli 1 e 2 del disegno di legge al nostro esame, bensì modificando l'articolo 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 130.

Ho messo in evidenza questi particolari per far notare come non ci siano ancora, a

mio avviso, idee chiare in proposito negli stessi ambienti interessati.

Aggiungo che l'obbligo di dare impiego nella misura dello 0,50 per cento, nelle assunzioni di nuovo personale, alle categorie indicate dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130, è previsto per una durata massima di due anni; l'efficacia di questa norma è, perciò, relativamente prossima alla scadenza. Anche dando per scontata l'approvazione del disegno di legge Restagno da parte nostra, prima che il provvedimento diventi operante occorrerà che ottenga l'approvazione della Camera dei deputati, e che sia quindi promulgato e pubblicato; pertanto, tutto sommato dovranno passare ancora quattro o cinque mesi. Perciò vi chiedo se riteniate effettivamente opportuno toccare, e direi anzi turbare, una materia così delicata, per la quale già altre volte ci siamo espressi a favore di un riordinamento generale; e tutto ciò per varare un provvedimento destinato, *a priori*, ad avere una limitatissima efficacia, se non altro nel tempo.

Ciò premesso, non arrivo all'estremo di chiedere il rigetto del disegno di legge, ma suggerisco l'opportunità di un suo accantonamento, in attesa che il Ministero del lavoro sia finalmente in grado di illustrarci i risultati di un esauriente esame di tutta questa complessa materia, sulla quale ci sarebbe molto da dire e da discutere. Anzi, già che ho toccato questo tasto, lasciatemi dire che se proprio vogliamo rivedere le percentuali di assunzioni obbligatorie, occorre che lo facciamo a vantaggio di quelle categorie per le quali è, purtroppo, prevedibile e inevitabile un aumento d'invalidi. Tali categorie sono quelle dei mutilati e degli invalidi del lavoro, un esercito destinato a ingrossarsi, mentre quelle degli invalidi e dei mutilati di guerra vanno per fortuna assottigliandosi.

Per questi motivi, ribadisco la mia proposta che la Commissione voglia sospendere la discussione del disegno di legge, invitando il Governo a riordinare tutta la materia e a presentare all'esame del Parlamento un provvedimento aggiornato.

DE BOSIO. Il relatore, all'inizio della sua esposizione, aveva accennato alla si-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

11ª SEDUTA (29 aprile 1959)

tuazione dei dalmati, ma poi non ha approfondito l'argomento. Vorrei pregarlo di fornirci qualche ulteriore elemento al riguardo, perchè ritengo che la conoscenza di questa situazione possa essere decisiva per deliberare intorno al disegno di legge.

ZANÈ, *relatore*. Purtroppo, sulla situazione dei profughi dalmati non ho elementi aggiornati. La domanda del senatore De Bosio, peraltro, è probabilmente diretta a suggerire l'opportunità — posto che non siano state assorbite tutte le unità di dalmati — della presentazione di un nuovo disegno di legge del tipo della legge 27 febbraio 1958, n. 130.

GOTELLI ANGELA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Le argomentazioni del senatore Zane sono condivise dal Ministero del lavoro. Soprattutto, pare che non sia così grave il problema — anche se questa non è materia che riguardi direttamente il nostro distretto — sollevato dal senatore Restagno, il quale, essendo sindaco di Cassino, ha sott'occhio, in merito alla situazione degli invalidi di guerra, un quadro di proporzioni forse più vaste rispetto a quelle che possono valere per tutto il Paese. Per quanto è noto al Ministero, il problema può ritenersi risolto sul piano nazionale, essendo rimaste insolute alcune pratiche relative a persone le quali o non intendono spostarsi dall'attuale sede di residenza, o che, comunque, preferiscono l'assegnamento loro corrisposto. Si tratta, insomma, di un problema che non ha lati tali da richiedere un sollecito esame od una soluzione urgente, anche se l'intera materia necessita, indubbiamente, di un coordinamento.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole relatore, qualora sia approvata dalla Commissione, si concreta in una sospensione *sine die* dell'esame del disegno di legge, nell'attesa e nella speranza che il Ministero del lavoro riesca a rivedere tutta la materia delle assunzioni obbligatorie. È una necessità, questa del riordinamento, che noi abbiamo sottolineata sin dalla passata legislatura. Ricordo, anzi, che a suo tempo il

Sottosegretario Sabatini ci disse che il nuovo assetto delle assunzioni obbligatorie si trovava in fase di studio molto avanzato presso il Ministero, tanto da lasciar sperare in una sollecita proposta conclusiva. Senonchè, a tutt'oggi, non è stato presentato alcun disegno di legge sull'argomento.

DE BOSIO. Aderisco alla proposta formulata dal relatore, il quale ha spiegato i motivi che, anche a mio avviso, debbono indurre la Commissione a non adottare una decisione definitiva. Osservo tuttavia che, invece di accantonare *sine die* il provvedimento, il quale rimarrebbe sospeso senza alcuna precisa giustificazione (ciò che potrebbe indurre la Presidenza del Senato a chiedere spiegazioni), si potrebbe invitare il senatore Restagno a ritirarlo, dato che, in seguito, se necessario potrà ripresentarlo eventualmente modificato. Infatti il tenere in sospeso dei disegni di legge può far pensare che la Commissione se ne disinteressa, oppure che non voglia completarne l'esame nonostante l'inizio della discussione. D'altro canto, sono del parere che approvare questo disegno di legge si risolverebbe più a danno che a vantaggio della categoria che si vuole favorire.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, resta inteso che la Commissione approva la proposta del relatore. La discussione del disegno di legge si deve intendere perciò rinviata *sine die*.

(Così rimane stabilito).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pellegrini e Fiore: « Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi » (44)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pellegrini e Fiore: « Riconoscimento a favore dei

lavoratori della Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi ».

I colleghi ricorderanno certamente che nella passata seduta si discusse di questo disegno di legge, ma si dovette poi soprassedere ad ogni decisione, stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione; e si dette incarico al relatore e a me di compiere dei passi presso la Commissione finanze e tesoro, allo scopo di studiare la possibilità di superare l'ostacolo finanziario. Io ho fatto cenno al presidente della 5^a Commissione, senatore Bertone, del desiderio espresso dalla nostra Commissione. Il presidente Bertone mi ha pregato di tener conto della situazione in cui si trova la Commissione finanze e tesoro, impegnatissima nell'esame dei bilanci e dei provvedimenti relativi ai miglioramenti agli statali, e mi ha chiesto perciò di attendere ancora una settimana, appunto per consentire alla 5^a Commissione di esaurire l'esame dei provvedimenti in corso. Ho ritenuto di dover accedere al desiderio del presidente della Commissione finanze e tesoro; pertanto, non facendomi osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad una prossima seduta.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Fiore ed altri: « Modifiche concernenti la reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale » (420)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Fiore ed altri: « Modifiche concernenti la reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Comunico che la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro rileva che l'assicurazione presso l'Istituto naziona-

le della previdenza sociale è basata sui normali sistemi assicurativi e pertanto non si può provvedere ad aumentare l'importo delle pensioni se non attraverso la revisione del sistema contributivo e delle relative riserve matematiche, le quali devono essere opportunamente integrate.

Qualora si escluda che l'Istituto nazionale della previdenza sociale possa provvedere coi propri mezzi (e si hanno fondate ragioni per escluderlo) si ritiene che non si possa procedere ad aumenti di pensioni.

Per tali motivi si esprime parere contrario al disegno di legge in esame ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

MONALDI, relatore. Purtroppo, non ho avuto ancora il tempo di valutare gli oneri che deriverebbero dall'approvazione del disegno di legge. Vorrei quindi pregare la Commissione di rinviare a una prossima seduta la discussione del provvedimento.

FIORE. Io debbo manifestare la mia ferma critica in merito al contenuto del parere della 5^a Commissione. Proprio ieri in Aula il senatore Oliva, relatore della 5^a Commissione, rispondendo ad un mio intervento, sosteneva che il fatto che lo Stato non abbia provveduto interamente ai versamenti previsti dalla legge a favore del fondo adeguamento pensioni, per i vari esercizi dal 1956 ad oggi, non ha danneggiato i pensionati; a giudizio del senatore Oliva, non si ravvisa la necessità di un urgente pagamento del debito dello Stato, perchè l'Istituto non si trova di fronte a situazioni difficili. Infatti, per aumentare e comunque modificare le pensioni occorrono provvedimenti legislativi, che in questo momento non sono in fase di attuazione. La verità è, dunque, che i mezzi per far fronte a maggiori oneri ci sono, sia pure sotto forma di credito verso lo Stato; e ci sarebbero di fatto, se lo Stato avesse ottemperato ai suoi obblighi. Ebbene, noi oggi ci troviamo ancora una volta di fronte ad un parere contrario della Commissione finanze e tesoro. Abbiamo approvato una legge, quella del 15 febbraio 1958, n. 17, nella quale si miglioravano le condizioni della reversibilità per

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

11ª SEDUTA (29 aprile 1959)

gli statali. Che cosa domandiamo ora con questo disegno di legge? Domandiamo che quelle norme siano estese anche ai pensionati della previdenza sociale. I denari ci sono, evidentemente: lo dice lo stesso estensore del parere della 5ª Commissione. Ma nel medesimo tempo si danno dei pareri contrari, in cui è detto che non si possono migliorare le pensioni perchè mancano i soldi.

È evidente poi che noi presenteremo un altro disegno di legge, poichè non comprendiamo perchè ora si conceda la scala mobile solo agli statali; perchè non si dovrebbe concederla ai pensionati della Previdenza sociale, che hanno alimentato il Fondo pensioni anche con la scala mobile?

Io credo che l'intera nostra Commissione debba far sentire la propria voce per chiedere che lo Stato faccia fronte, finalmente, ai propri obblighi di legge verso il Fondo adeguamento pensioni.

Il senatore De Bosio, durante la discussione sull'ultimo bilancio del lavoro, aveva presentato un ordine del giorno a questo scopo. Noi comprendiamo che il debito arretrato possa rappresentare un onere di una certa entità, e pertanto non chiediamo che sia pa-

gato in una sola volta: ma si preveda almeno il regolamento in rate congrue.

Ora, se per coprire le spese derivanti da questo disegno di legge, lo Stato dovesse versare una quota degli importi destinati alla copertura del suo debito, non farebbe nient'altro che il proprio dovere: anzi, è questo il minimo che potrebbe fare.

Perciò non è ammissibile che si esprima un parere contrario su questo disegno di legge.

Naturalmente io preferisco che questo disegno di legge vada in Aula, perchè in Aula ne faremo uno scandalo. Queste disparità di trattamento debbono finire.

PRESIDENTE. Prendo atto della richiesta che ha fatto il collega Monaldi, e, se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari